

Art. 7.
(Diritto di proprietà).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi di cercatori presentano agli organi competenti ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, una relazione complessiva sul materiale rinvenuto sul territorio nazionale e in possesso dei loro affiliati.

2. Entro sei mesi dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, gli organi competenti ai sensi del comma precedente comunicano ai cercatori l'elenco dei reperti di particolare interesse scientifico individuati dagli organi competenti di cui all'articolo 6, comma 2, che i medesimi cercatori sono obbligati a consegnare, secondo le modalità previste dalla comunicazione stessa.

3. Dopo un anno dalla data di presentazione della relazione di cui al comma 1, se non è stata inviata la comunicazione ivi prevista sul particolare interesse scientifico dei reperti ritrovati, il ritrovatore dei fossili acquista la proprietà dei medesimi reperti.

4. I cercatori, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquistano, all'atto dell'estrazione o della raccolta, la proprietà dei fossili rinvenuti, salvo l'obbligo di presentare annualmente la relazione riassuntiva tramite i gruppi agli organi competenti a decidero dell'interesse scientifico del fossile. Lo Stato è proprietario dei soli reperti fossili di rilevante interesse scientifico.

Art. 8.
(Mezzi tecnici per l'estrazione di fossili).

1. Salvo diverse disposizioni regionali, i limiti quantitativi giornalieri per persona per l'estrazione di fossili sono stabiliti in 50 chilogrammi.

2. Per le operazioni di estrazione di fossili, sia dalla roccia madre che dai frammenti sciolti superficiali, è consentito esclusivamente l'impiego di mazze e di martelli del peso massimo non superiore a 5 chilogrammi, di scalpelli da roccia della lunghezza non superiore a 60 centimetri e di altri attrezzi ausiliari di lunghezza non superiore a 1 metro.

3. È sempre vietato l'uso di materiale esplosivo e di mezzi meccanici a motore o a propulsione idraulica o pneumatica, salvo apposita autorizzazione speciale per ricerche scientifiche rilasciata ai sensi dell'articolo 11.

Art. 9.
(Ripristino dell'ambiente naturale).

1. L'estrazione e la ricerca di fossili non devono recare alterazioni evidenti o permanenti all'ambiente naturale. Qualsiasi manomissione comporta l'obbligo, ove la natura del terreno lo consenta, del ripristino originario dell'ambiente a cura del responsabile dell'alterazione o, comunque, la disposizione del materiale scavato in posizione stabile, in modo da non essere di pregiudizio a persone, animali e cose.

1. I titolari di autorizzazioni all'estrazione e alla raccolta di fossili sono tenuti a segnalare i pozzi unici presentanti particolare valore scientifico, reperiti durante la loro attività, non appena rinvenuti, con apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare agli organi competenti individuati ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2.

Art. 11.

(Autorizzazioni speciali per ricerche scientifiche).

1. Per finalità scientifiche, la cui natura e le cui motivazioni devono essere dettagliatamente specificate nella richiesta da parte dell'ente o delle persone interessate, è previsto il rilascio di autorizzazioni speciali all'estrazione e alla raccolta di fossili in quantitativi giornalieri superiori a quelli indicati dall'articolo 8 o dalle eventuali diverse norme regionali nonché all'uso di strumenti diversi da quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 8, ivi compresi i mezzi indicati dal comma 3 del medesimo articolo 8.

2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono essere rilasciate, in casi eccezionali, anche per le aree protette previste dall'articolo 4.

3. L'autorizzazione speciale è rilasciata da apposita commissione scientifica nominata dagli organi di cui all'articolo 5 o deve specificare, in accordo con il richiedente, l'ambito geografico entro il quale l'attività di estrazione e di raccolta può essere effettuata, la durata del permesso, la quantità complessiva giornaliera di fossili concessa e la strumentazione prevista per gli interventi di prelievo.

4. Alla conclusione delle relative attività, i titolari delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono presentare un resoconto sul materiale complessivamente raccolto alla commissione di cui al comma precedente.

Art. 12.

(Tutela del patrimonio speleologico).

1. È vietata ad ogni titolo l'asportazione nelle cavità sotterranee naturali di forme concrezionali legate al fenomeno carsico.

2. Non può essere consentita alcuna forma di sfruttamento del patrimonio speleologico quando ciò può determinare la distruzione o alterarne sensibilmente la consistenza.

3. L'utilizzazione del patrimonio speleologico per finalità scientifiche, turistiche, terapeutiche o industriali è disciplinata ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 13.

(Catasto delle grotte e delle aree carsiche).

1. È facoltà delle regioni istituire e disciplinare il catasto delle grotte e delle aree carsiche.

Art. 14.

(Vigilanza e accertamento delle infrazioni).

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge e l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della medesima legge sono disciplinati dalle regioni con apposite leggi regionali.